

# STUDIO DE POLI

VENEZIA

PROF. AVV. MATTEO DE POLI  
ASSOCIATO NELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

AVV. DAMIANO TOMMASINI  
DOTTORE DI RICERCA  
IN DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI

AVV. LUCA VEDOVATO

AVV. ILARIA DELLA VEDOVA

AVV. CRISTIAN LORENZIN

DOTT.SSA ROSSANA LEGGIERI

DOTT. NICOLA CECCHETTO

DOTT.SSA DIANA TEMPORIN

SAN POLO 2580, CA' ZEN  
30125 VENEZIA (ITALY)  
TEL. +39 041.2440086 - 2440090

VIALE MILANO 101  
36100 VICENZA (ITALY)  
TEL. +39 0444.545805

TELEFAX +39 041.2757521

E-MAIL: [direzione@studiodepoli.it](mailto:direzione@studiodepoli.it)

WEB SITE: [www.studiodepoli.it](http://www.studiodepoli.it)

---

DOTT.SSA RAFFAELLA LAURENTI DE POLI  
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Venezia, 15 luglio 2014

Egregio Dottore

**Commissario Giudiziale di Alfa in concordato preventivo**

*Via email*

## Società Alfa in concordato preventivo / Società Beta

Mi è stato chiesto di esprimere la mia opinione riguardo la richiesta di Società Alfa di essere autorizzata a *i)* accettare la proposta di modifica dell'offerta di Società Beta del 19 dicembre scorso pervenuta alla società in data 27 giugno 2014 (di seguito, l'*Amendment*); *ii)* riscattare i beni di proprietà delle società di *leasing* al fine di eseguire l'accordo con Società Beta; *iii)* restituire a Gruppo Gamma un'area dello stabilimento situato in località X necessaria a Società Beta per iniziare la produzione di rotor.

L'*Amendment* proposto da Società Beta prevede – a differenza della proposta originaria che, lo ricordo, indicava come originaria scadenza quella del 30 giugno 2014 – l'esecuzione della cessione degli *assets* materiali entro il 31 luglio 2014 indipendentemente dall'omologa del concordato e previa autorizzazione del Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 L.F.. Condizione per l'esecuzione della cessione entro il termine proposto dall'acquirente è il riscatto dei beni attualmente di proprietà delle società di *leasing* mediante il pagamento - *ante* omologa del concordato - dei crediti vantati da Banca Delta Leasing, Banca Eta Leasing e Società Theta Leasing e già indicati nel piano tra quelli da soddisfarsi in predeuzione.

A mio parere, l'accettazione dell'*Amendment* – che reputo vantaggioso per i creditori, per le ragioni che illustrerò oltre – produce una modifica del piano di concordato: di conseguenza, è necessario affrontare la dibattuta questione della possibilità per l'impresa concordataria di apportare modifiche al piano approvato dai creditori.

A tal proposito, il secondo comma dell'art. 175 L.F. prevede che “*la proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto*”. Occorre chiedersi, dunque, se tale previsione comporti l'impossibilità di apportare qualsiasi modifica alla proposta di concordato dopo l'inizio delle operazioni di voto o se, ed in quale misura, alcune modifiche o integrazioni possano essere ammesse anche dopo l'inizio di dette operazioni.

In giurisprudenza<sup>1</sup>, al fine di rispondere a tale quesito, è stata prospettata la distinzione tra “modifica del piano concordatario” – inteso come “*l'insieme delle operazioni previste dal proponente per la positiva realizzazione della proposta*”<sup>2</sup> – e “modifica della proposta concordataria” – intesa come “*impegno [economico, aggiunta di chi scrive] assunto nei confronti dei creditori*”<sup>3</sup>. Sulla base di tale distinzione, secondo l'indirizzo in esame, “*la modificazione del piano per la realizzazione di alcuni determinati assets può essere stimata non determinante per i creditori*”, a patto che sia garantita loro “*l'equivalenza in termini economici e finanziari dei nuovi contratti conclusi e quindi la sostanziale equipollenza dei flussi di entrata previsti rispetto a quelli originari*”<sup>4</sup>. Da ciò discende che, secondo tale orientamento, una modifica delle *modalità* di cessione degli *assets* destinati al soddisfacimento dei creditori concorsuali possa essere adottata anche dopo l'inizio delle operazioni di voto, a patto che tale modifica non determini alcuna variazione peggiorativa della percentuale di soddisfacimento dei creditori prevista nella proposta concordataria approvata in sede di adunanza.

Tali conclusioni sono state di recente confermate da un'altra decisione di merito: la Corte d'Appello di Firenze<sup>5</sup>, infatti, pur non prendendo posizione sulla distinzione teorica tra modifica della proposta e modifica del piano di concordato, ha stabilito che una modifica meramente “*integrativa delle modalità esecutive della proposta*”, a fronte di una immutata proposta concordataria – ossia di una immutata percentuale di soddisfacimento dei creditori concorsuali –, deve essere ritenuta ammissibile anche dopo l'inizio delle operazioni di voto.

In dottrina la questione è stata maggiormente dibattuta: a un orientamento che nega qualsiasi rilevanza alla distinzione tra “modifica del piano” e “modifica della proposta” – sostenendo l'inammissibilità di qualsiasi modifica o integrazione successiva all'apertura delle operazioni di voto<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> v. TRIB. PERUGIA 22 giugno 2012; TRIB. LA SPEZIA 8 febbraio 2011; TRIB. MANTOVA 9 dicembre 2010; TRIB. MONZA 24 giugno 2010. Le sentenze citate sono tutte reperibili sul sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>2</sup> TRIB. MANTOVA 9 dicembre 2010, cit.

<sup>3</sup> TRIB. MANTOVA 9 dicembre 2010, cit.

<sup>4</sup> TRIB. MANTOVA 9 dicembre 2010, cit.

<sup>5</sup> APP. FIRENZE 18 febbraio 2014, n. 262, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

<sup>6</sup> PIAZZOLA, *Modifiche alla disciplina del voto nel concordato preventivo*, in *Fall.*, 2013, p. 551.

– se ne contrappone un altro secondo cui, successivamente all’inizio delle operazioni di voto, sono ammesse non solamente le modifiche del *piano* concordatario, ma anche le modifiche della *proposta* rese necessarie da circostanze sopravvenute all’adunanza dei creditori<sup>7</sup>.



Nel caso che ci occupa, l’accettazione da parte di Società Alfa dell’*Amendment* non altererebbe in alcun modo la *proposta* approvata dai creditori perché le modifiche apportate all’offerta di dicembre 2013 riguardano la tempistica dell’esecuzione della cessione e non incidono sul prezzo incassato dalla cessione stessa, che è rimasto immutato. Rimane immutata anche la previsione della garanzia a prima richiesta per l’importo totale da incassare, garanzia già prestata da Società Beta e la cui validità è stata prorogata al 31 luglio 2014: sotto questo profilo, dunque, non vi è alcuna alterazione delle ragioni dei creditori, né, mi sembra, alcuna modifica della *proposta* approvata dagli stessi. Come detto sopra, infatti, l’*Amendment* produce solamente una modifica del *piano*.

Per quanto riguarda, poi, il pagamento anticipato alle società di *leasing* dei loro crediti, non ritengo che esso pregiudichi in alcun modo le ragioni dei creditori concordatari perché i crediti delle tre società sopra citate erano già evidenziati nella proposta concordataria tra quelli da soddisfarsi in prededuzione. Preciso che in caso di mancata omologazione del concordato, laddove Società Alfa volesse riscattare quei beni, i crediti verso Banca Delta Leasing, Banca Eta Leasing e Società Theta Leasing andrebbero sempre soddisfatti in prededuzione. Per quanto riguarda, poi, il debito verso Banca Eta, esso verrebbe soddisfatto – stando a quanto si ricava dall’istanza e dalla documentazione allegata - in misura inferiore rispetto a quella indicata nel piano di concordato, per effetto dell’attualizzazione dell’importo dovuto a titolo di riscatto: e ciò va a vantaggio dei creditori concordatari.

L’ulteriore modifica contenuta nell’*Amendment* riguarda la possibilità per Società Beta di nominare un terzo soggetto quale acquirente degli *assets* materiali; tuttavia, la proposta prevede che Società Beta rimanga solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni contrattuali assunte dall’eventuale terzo; di conseguenza, tale modifica non risulta pregiudizievole per i creditori di Società Alfa.

Analogamente, non risulta pregiudizievole per i creditori la modifica del contratto di locazione concluso da Società Alfa con Gruppo Gamma e la restituzione di parte dello stabilimento: l’impresa concordataria ha infatti cessato l’attività e non necessita di tali spazi e la restituzione dei medesimi al locatore produrrebbe il rimborso di quota parte del canone annuo già corrisposto, e ciò a vantaggio dei creditori della procedura.

---

<sup>7</sup> BOSTICCO, *La “resurrezione giurisprudenziale” dell’art. 173 l.f. e la difficile distinzione tra atti in frode e sopravvenienze inattese*, in *Fall.*, 2007, p. 1450. *Contra*, però, PICA, *Il concordato preventivo*, in *Fallimento e concordati*, a cura di Celentano – Forgillo, Torino 2008, p. 1141.

Alla luce della giurisprudenza sopra citata e delle modifiche proposte da Società Beta, quindi, non ravviso ragioni ostative all'accettazione da Società Alfa dell'*Amendment* proposto da Società Beta. Per contro, la mancata accettazione dello stesso potrebbe compromettere in parte l'esecuzione del piano di concordato: l'offerta originaria di Società Beta, infatti, è scaduta lo scorso 30 giugno e quest'ultima non sarebbe più contrattualmente obbligata ad acquistare gli *assets* materiali; ad oggi, stando alle informazioni in mio possesso, non vi sono altri acquirenti interessati all'acquisto di tali beni.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario e porgo i miei migliori saluti.

Prof. Avv. Matteo De Poli

